

ALLEGATO "C" AL N. 17559/9468 DI REP.

STATUTO SOCIALE

DENOMINAZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE DELLA SOCIETA'

Articolo 1

È costituita una società per azioni denominata "BPER Real Estate S.p.A."

La società fa parte del gruppo bancario "BPER Banca S.p.A." di seguito indicato "Gruppo".

In tale qualità, essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio della sua attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo. Gli Amministratori della società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse.

Articolo 2

La società ha sede legale in Modena.

La società può istituire succursali e agenzie anche altrove.

Il domicilio legale di ogni socio s'intende eletto presso la sede sociale.

Articolo 3

La società ha per oggetto l'esercizio di attività immobiliari di ogni specie e in particolare:

1) la compravendita, la permuta, l'amministrazione, la

gestione, la locazione e la concessione in uso temporaneo di beni immobili, la costruzione, l'ammodernamento ed il riattamento di fabbricati per uso funzionale e non, ovvero per finalità di recupero crediti prevalentemente di BPER Banca S.p.A. e/o delle società appartenenti all'omonimo Gruppo; l'amministrazione, l'esercizio, l'organizzazione, la gestione, la conduzione e la locazione di complessi aziendali e le relative autorizzazioni commerciali;

2) l'assunzione, anche mediante conferimento di beni immobili, di partecipazioni al capitale di altre aziende o società aventi oggetto analogo o connesso al proprio e comunque di società appartenenti al Gruppo o quote di fondi immobiliari, il compimento di ogni operazione finanziaria attiva e/o passiva compresi l'assunzione di finanziamenti anche fondiari ed il rilascio di garanzie anche reali a favore di terzi, purché inerenti e finalizzate alle predette attività principali;

3) l'effettuazione di consulenze, di perizie e valutazioni tecniche urbanistiche e catastali su beni immobili, nonché la cura di adempimenti di attività connessi ai beni stessi, di proprietà propria e/o di terzi quali: la gestione tecnica ed amministrativa, la locazione, la manutenzione degli immobili e degli impianti in essi installati;

4) la promozione, l'organizzazione e la gestione di attività culturali, di convegni e congressi, di manifestazioni e spettacoli, nell'interesse prevalentemente di BPER Banca S.p.A. e/o delle società appartenenti all'omonimo Gruppo.

Articolo 4

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2099 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

CAPITALE SOCIALE

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 191.830.824,00 (centonovantunomilioniottoctotrentamilaottocentaventiquattro/00) ed è diviso in n. 2.204.952 (duemilioni duecentoquattromilanovecentocinquantadue) azioni ordinarie da Euro 87,00 (ottantasette/00) ciascuna.

In sede di aumento di capitale possono essere effettuati conferimenti in natura e di crediti; l'aumento di capitale potrà avvenire anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle delle azioni già emesse. La società potrà emettere obbligazioni anche convertibili in proprie azioni od in azioni di società controllate.

Articolo 6

La riduzione del capitale sociale può avvenire anche

previa deliberazione dell'Assemblea mediante assegnazione ai soci di determinate attività sociali o di azioni o quote di altre aziende, nelle quali la società avesse delle partecipazioni.

ASSEMBLEA

Articolo 7

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

Entrambe si tengono presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purché in Italia. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere validamente tenuta anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché al Presidente sia consentita l'identificazione dei soci legittimati a parteciparvi, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; nonché sia garantita la possibilità per gli intervenuti di seguire e partecipare in tempo reale alla discussione degli argomenti trattati e di esprimere il voto nelle deliberazioni.

Articolo 8

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte su delibera

del Consiglio di Amministrazione mediante avviso comunicato almeno otto giorni prima dell'Assemblea ai soci, agli Amministratori ed ai Sindaci effettivi con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, al recapito degli stessi comunicato alla società.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita.

In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei Sindaci effettivi. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e ai Sindaci effettivi non presenti.

Articolo 9

Possono intervenire all'Assemblea i titolari di azioni, cui spetta il diritto di voto, che, almeno due giorni prima dell'adunanza, abbiano depositato le azioni presso la sede sociale o gli intermediari indicati nell'avviso di convocazione.

I soci hanno diritto a un voto per ogni azione.

Ogni socio, che abbia diritto di intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona, anche non socia, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 2372 c.c.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di verificare la regolarità della sua costituzione, di accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, di regolare il suo svolgimento e di accertare i risultati delle votazioni.

Articolo 10

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza, da altra persona designata dalla maggioranza dei soci presenti.

L'Assemblea nomina nello stesso modo il Segretario anche non socio.

Ogni Assemblea deve constare da verbale. Nei casi previsti dalla legge o quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno il verbale è redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente, nel qual caso non è

necessaria la nomina di un Segretario.

Articolo 11

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono valide se prese con le presenze e le maggioranze stabilite dall'art. 2368 c.c. e seguenti.

Articolo 12

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, tale termine potrà essere prorogato a non oltre centotanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto; in particolare, sono attribuite alla competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni riguardanti:

- a) il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ad una società di revisione legale, iscritta nell'apposito registro, e la determinazione del corrispettivo;
- b) l'approvazione, in conformità alle disposizioni di Vigilanza, del documento predisposto dalla Capogruppo sulle politiche di remunerazione a favore dei componen-

ti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale;

c) l'approvazione di eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;

d) l'approvazione dei criteri per la determinazione di eventuali compensi speciali da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detti compensi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 13

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri anche non soci, che durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea che ne determina il numero all'atto della nomina. Tutti gli Amministratori debbono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti.

Non possono essere nominati Amministratori coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità, incompatibi-

lità o decadenza previste dalla normativa vigente.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso stabilito dall'Assemblea, oltre il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, in conformità del presente Statuto, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 14

Il Consiglio, qualora non vi provveda l'Assemblea, elegge fra i propri membri un Presidente e, ove lo ritenga opportuno, può anche eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione, nomina un Segretario che può essere scelto anche al di fuori dei suoi membri.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente ove nominato. In caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano d'età.

In caso di urgenza, il Presidente può assumere, su proposta vincolante del Consigliere Delegato, deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione non riservata alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

strazione, portando a conoscenza del Consiglio stesso, alla sua prima adunanza, le determinazioni assunte.

Articolo 15

Il Consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due Amministratori o dai Sindaci.

La convocazione è fatta dal Presidente con avviso comunicato agli Amministratori ed ai Sindaci effettivi almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento fatti salvi i casi di urgenza per i quali la convocazione potrà avvenire con avviso comunicato almeno il giorno precedente la riunione.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica.

E' consentito lo svolgimento delle riunioni del Consiglio anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia consentito a ciascuno di seguire la trattazione degli argomenti e di intervenire in tempo reale nella discussione nonché di

trasmettere ricevere o visionare documenti.

Almeno il Presidente ed il Segretario sono presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo il caso in cui la riunione abbia luogo con utilizzo di sistemi di collegamento a distanza.

I verbali delle riunioni del Consiglio, redatti a cura del Segretario, devono essere trascritti nell'apposito libro verbale e sottoscritti dal Presidente, o da chi lo ha sostituito e dal Segretario.

Le copie e gli estratti dei verbali rilasciati dal Presidente o dal Segretario, sono validi a tutti gli effetti di legge.

Articolo 16

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Fermo restando quanto previsto dalla legge per il caso che vengano a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, se nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio, con deliberazione approvata dal Collegio sindacale può decidere di non procedere alla loro sostituzione

qualora il numero di quelli rimasti in carica non sia inferiore al numero minimo fissato nello Statuto.

In tal caso la successiva Assemblea, qualora non provveda alla sostituzione degli Amministratori mancanti, ridetermina il numero dei componenti del Consiglio.

Articolo 17

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali con esclusione di quegli atti che la legge riserva all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione nell'ambito di cui all'art. 2381 c.c. può conferire deleghe ad uno o più dei suoi componenti determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, pur potendo sempre impartire direttive ed avocare a sé operazioni e materie rientranti nella delega, fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'art. 2381 c.c.

Gli organi delegati:

- curano che assetto organizzativo, amministrativo e contabile siano adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, attivandosi nei modi e nei tempi

previsti dalla normativa vigente per il suo superamento e il recupero della continuità aziendale - riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio sindacale, con periodicità trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.

Essi informano altresì il Consiglio sulle attività svolte nell'ambito dell'esercizio delle deleghe, con le modalità e la periodicità da quest'ultimo stabilite.

Il Consiglio può nominare, determinandone le attribuzioni e le funzioni all'atto della nomina, un Direttore Generale e dei procuratori.

RAPPRESENTANZA

Articolo 18

Al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente ove nominato e al Consigliere più anziano d'età in caso di assenza e impedimento di questi ultimi, spetta la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché la firma sociale, con facoltà di promuovere azioni impugnative ed istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giurisdizionale, amministrativa, arbitrale, in qualsiasi stato e grado, nonché nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti.

La firma di chi sostituisce il Presidente del Consiglio di Amministrazione costituisce prova legale dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.

Il Consigliere delegato e il Direttore generale, ove nominati, hanno la rappresentanza e la firma sociale nell'ambito e nei limiti dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio può anche delegare l'uso della firma sociale con quelle limitazioni che crede opportune a uno o più Amministratori ovvero ad uno o più Direttori o procuratori tanto congiuntamente che separatamente nonché affidare speciali incarichi ai propri membri e/o a terzi.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 19

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi nominati dall'Assemblea.

La stessa inoltre nomina due Sindaci supplenti.

L'Assemblea designa tra i Sindaci effettivi, il Presidente del Collegio sindacale e determina il compenso annuo spettante ai Sindaci effettivi per l'intero periodo del loro incarico. Ai Sindaci compete, inoltre, il rimborso delle spese incontrate per l'esercizio della loro attività. I Sindaci durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

trasmettere ricevere o visionare documenti.

Almeno il Presidente ed il Segretario sono presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo il caso in cui la riunione abbia luogo con utilizzo di sistemi di collegamento a distanza.

I verbali delle riunioni del Consiglio, redatti a cura del Segretario, devono essere trascritti nell'apposito libro verbale e sottoscritti dal Presidente, o da chi lo ha sostituito e dal Segretario.

Le copie e gli estratti dei verbali rilasciati dal Presidente o dal Segretario, sono validi a tutti gli effetti di legge.

Articolo 16

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Fermo restando quanto previsto dalla legge per il caso che vengano a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, se nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio, con deliberazione approvata dal Collegio sindacale può decidere di non procedere alla loro sostituzione

qualora il numero di quelli rimasti in carica non sia inferiore al numero minimo fissato nello Statuto.

In tal caso la successiva Assemblea, qualora non provveda alla sostituzione degli Amministratori mancanti, ridetermina il numero dei componenti del Consiglio.

Articolo 17

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali con esclusione di quegli atti che la legge riserva all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione nell'ambito di cui all'art. 2381 c.c. può conferire deleghe ad uno o più dei suoi componenti determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, pur potendo sempre impartire direttive ed avocare a sé operazioni e materie rientranti nella delega, fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'art. 2381 c.c.

Gli organi delegati:

- curano che assetto organizzativo, amministrativo e contabile siano adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, attivandosi nei modi e nei tempi

previsti dalla normativa vigente per il suo superamento e il recupero della continuità aziendale - riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio sindacale, con periodicità trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.

Essi informano altresì il Consiglio sulle attività svolte nell'ambito dell'esercizio delle deleghe, con le modalità e la periodicità da quest'ultimo stabilite.

Il Consiglio può nominare, determinandone le attribuzioni e le funzioni all'atto della nomina, un Direttore Generale e dei procuratori.

RAPPRESENTANZA

Articolo 18

Al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente ove nominato e al Consigliere più anziano d'età in caso di assenza e impedimento di questi ultimi, spetta la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché la firma sociale, con facoltà di promuovere azioni impugnative ed istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giurisdizionale, amministrativa, arbitrale, in qualsiasi stato e grado, nonché nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti.

La firma di chi sostituisce il Presidente del Consiglio di Amministrazione costituisce prova legale dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.

Il Consigliere delegato e il Direttore generale, ove nominati, hanno la rappresentanza e la firma sociale nell'ambito e nei limiti dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio può anche delegare l'uso della firma sociale con quelle limitazioni che crede opportune a uno o più Amministratori ovvero ad uno o più Direttori o procuratori tanto congiuntamente che separatamente nonché affidare speciali incarichi ai propri membri e/o a terzi.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 19

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi nominati dall'Assemblea.

La stessa inoltre nomina due Sindaci supplenti.

L'Assemblea designa tra i Sindaci effettivi, il Presidente del Collegio sindacale e determina il compenso annuo spettante ai Sindaci effettivi per l'intero periodo del loro incarico. Ai Sindaci compete, inoltre, il rimborso delle spese incontrate per l'esercizio della loro attività. I Sindaci durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

to di seguire la discussione di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Collegio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

CONTROLLO CONTABILE

Articolo 20

Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione nominati ed operanti a norma di legge.

BILANCIO E UTILI

Articolo 21

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione provvede entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge alla redazione presentazione del bilancio.

Articolo 22

Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, vengono attribuiti al capitale salvo che l'Assemblea deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione oppure disponga di mandarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 23

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società le norme per la liquidazione e la nomina del liquidatore o dei liquidatori sono stabilite dall'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Il pagamento dei dividendi viene effettuato nel termine e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 24

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle leggi speciali in materia.

F.to Elena Peri

F.to Daniele Lorenzo Guido Martignetti

F.to Carlo Marchetti notaio

Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

I Sindaci devono possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa. Non possono essere nominati alla carica coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla vigente normativa.

Al momento della nomina dei Sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di Amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società mediante dichiarazione da acquisire agli atti della Società.

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Esso inoltre adempie a tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle disposizioni vigenti.

I Sindaci devono assistere alle adunanze dell'Organo Amministrativo e alle Assemblee.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio sindacale si svolgano mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consenti-

to di seguire la discussione di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Collegio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

CONTROLLO CONTABILE

Articolo 20

Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione nominati ed operanti a norma di legge.

BILANCIO E UTILI

Articolo 21

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione provvede entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge alla redazione presentazione del bilancio.

Articolo 22

Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, vengono attribuiti al capitale salvo che l'Assemblea deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione oppure disponga di mandarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 23

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società le norme per la liquidazione e la nomina del liquidatore o dei liquidatori sono stabilite dall'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Il pagamento dei dividendi viene effettuato nel termine e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 24

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle leggi speciali in materia.

F.to Elena Peri

F.to Daniele Lorenzo Guido Martignetti

F.to Carlo Marchetti notaio